



PESARO

Pesaro, 03 luglio 2020

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali della
Provincia di Pesaro e p.c. ai DSGA
e al personale ATA e DOCENTE

OGGETTO: Personale ATA E DOCENTE - nota unitaria su ferie, lavoro straordinario e chiusure prefestive del personale ATA

Le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA SNALS CONFSAL della provincia di Pesaro, in un'ottica di collaborazione, chiarificazione e supporto, sottoscrivono una nota unitaria per esprimere i propri orientamenti a proposito delle norme relative alle ferie del personale Docente ed Ata, al recupero straordinario e chiusure prefestive per il personale Ata.

Pur nella consapevolezza della difficoltà da parte degli Istituti di garantire il rientro in sicurezza per gli alunni e per tutto il personale della scuola, si richiamano le norme del Contratto che non sono state modificate e alle quali ci si deve attenere.

FERIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Personale Ata

Per quanto riguarda le ferie maturate nell'anno scolastico 2019/2020 e la loro fruizione da parte del personale ATA, restano invariate le norme previste dall'art 13 comma 11 del CCNL 2007, che assicurano al dipendente la possibilità di poterne usufruire in più periodi: 15 giorni nel periodo 1 luglio 31 agosto e gli altri giorni secondo il piano ferie. Le ferie pregresse, riferite cioè all'anno scolastico precedente, devono essere fruite non oltre il mese di aprile sentito il parere del DSGA.

Nessuna ulteriore norma ha posto nuovi limiti temporali entro cui fruire del periodo di ferie, pertanto l'eventuale richiesta di rientro del personale in periodi precedenti al 31 agosto, è possibile **esclusivamente per esigenze di servizio oggettivamente indifferibili**, altrimenti è da configurarsi come illegittima.

LAVORO STRAORDINARIO ATA

Il recupero delle ore maturate con attività straordinarie, in riferimento al comma 4 dell'articolo 54 del CCNL, può avvenire sotto forma di retribuzione o riposo compensativo, su esclusiva richiesta del lavoratore.

In nessun caso il recupero delle attività svolte può essere decurtato in modo unilaterale da parte dell'istituzione scolastica

Ci vengono invece segnalati casi in cui viene imposta, ai lavoratori che non hanno potuto prestare la loro attività lavorativa in modalità lavoro agile, la copertura delle giornate comprese nei provvedimenti governativi con ferie maturate nell'anno scolastico 2019/2020 oppure con recuperi di ore di straordinario.

Ricordiamo che il personale che ha fornito la propria disponibilità alla turnazione nei periodi compresi nei provvedimenti governativi, è da considerarsi a tutti gli effetti in servizio, soltanto chi si è sottratto a tale obbligo ha dovuto ricorrere alla copertura con recuperi di ore di straordinario oppure di ferie.

Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente tutelato e vanno sempre richieste dal lavoratore, **non possono essere assegnate d'ufficio**

L'imposizione delle ferie, così come un loro spostamento, con atto unilaterale del dirigente scolastico, risulta illegittima specie se non si è proceduti ad un tentativo di concordare il periodo temporale di fruizione con il dipendente. Pertanto è da ritenersi illegittima e priva di qualsiasi fondamento normativo qualunque circolare interna del dirigente scolastico non conforme al Contratto Nazionale di Lavoro, a quanto stabilito eventualmente nella contrattazione di istituto, che comporti una **riduzione o uno spostamento dell'arco temporale del periodo di ferie richiesta**

CHIUSURE PREFESTIVE PERIODO MARZO-GIUGNO 2020

Secondo le prerogative prefigurate dalla normativa la determinazione del calendario scolastico è competenza delle singole Regioni mentre gli adattamenti dello stesso competono alle singole scuole. Negli adattamenti rientrano le cosiddette chiusure delle giornate prefestive. La chiusura prefestiva è prerogativa del Consiglio d'istituto che delibera in proposito. Laddove i singoli Consigli d'istituto deliberino la chiusura prefestiva, le eventuali modifiche dell'articolazione dell'orario di servizio del personale ATA dovrà avvenire secondo le regole stabilite dall'art. 22 (lettera b1) del CCNL 2018.

Tuttavia, nella fase di emergenza sanitaria in cui siamo tuttora immersi, le chiusure nelle giornate prefestive, seppur deliberate, non hanno potuto trovare applicazione, almeno nei periodi marzo- giugno 2020. Infatti, nel periodo marzo-giugno la sospensione delle attività didattiche di fatto risultano caducate in quanto assorbite dalla estensione della sospensione governativa tanto più che in questo stesso periodo, non pochi lavoratori Ata, soprattutto gli addetti alle segreterie, hanno lavorato anche nelle stesse giornate deliberate come chiusura prefestiva, per far fronte alle numerose emergenze che le scuole hanno dovuto affrontare, anche per applicare le ordinanze locali.

In sostanza la sospensione marzo-giugno ha fatto saltare il rapporto fra i giorni di lezione e i giorni di sospensione del normale calendario scolastico e con esso quanto deliberato dalle scuole in proposito. La conseguenza è che, fatte salve le restituzioni da parte del personale Ata delle giornate di chiusura prefestiva deliberate per i periodi settembre 2019 – febbraio 2020, ai Consigli di Istituto non rimane che prendere atto della situazione determinatasi

dopo il blocco delle attività didattiche a causa della pandemia da COVID-19 ritenendo quelle delibere non più efficaci in quanto riferite ad una situazione ordinaria quando le delibere avevano lo scopo di informare l'utenza dell'avvenuta chiusura dei locali scolastici e della conseguente sospensione dell'attività lavorativa degli Ata. In realtà in molte istituzioni scolastiche le delibere relative ai giorni di chiusura nei prefestivi sono state considerate valide e molti lavoratori hanno coperto tali giornate con ferie e/o recuperi, senza nemmeno un confronto con la RSU.

Personale docente

In premessa è bene ricordare che spetta al collegio dei docenti, a norma dell'art.7, comma 1, lettera a) del D.Lgs.297/94 il potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. Inoltre, il CCNL 2006/09, all'art.28, comma 4, dispone le modalità degli obblighi di lavoro. Gli eventuali impegni di natura **collegiale** ovvero **individuale** del personale docente, pertanto, devono essere compresi nel piano delle attività regolarmente deliberato dal collegio comprese le attività funzionali all'insegnamento (art.29, CCNL 2006/09)

Il personale docente e educativo fruisce delle ferie **nei periodi di sospensione delle lezioni** (art.13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009) Nella rimanente parte dell'anno ha diritto a **6 giorni di ferie, senza oneri per l'amministrazione.**

Analogamente al personale docente assunto a tempo indeterminato, le ferie devono essere fruite dal personale docente precario **nei periodi di sospensione delle lezioni.** Il supplente matura il diritto alle ferie **proporzionalmente** ai giorni di servizio prestati nel corso dell'anno scolastico.

Queste non sono monetizzabili, se non limitatamente alla differenza fra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentita la fruizione delle ferie.

Le ferie (art. 13) sono un diritto irrinunciabile, non monetizzabili (salvo quanto previsto come da c.15) devono essere richieste dal personale Docente ed Ata, al Dirigente Scolastico

Si rammenta che gli argomenti trattati in questa scheda sono oggetto di confronto ai sensi dell'art 22 comma 8 lettera b1 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-18. Pertanto eventuali iniziative unilaterali da parte della scuola come ad esempio la revisione del piano ferie già concordato in epoca ante epidemia virale deve essere oggetto di relazioni sindacali.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti.

FLC CGIL

CISL Scuola

UIL Scuola

SNALS Cofsal

Tuscia Sonzini

Serena Pagliai

Catia Cuchiarini

Paola Martano